

DIRITTO TRIBUTARIO



Nicolò Pollari

«**STRUTTURA DELLA NORMA TRIBUTARIA**»

MAPPA CONCETTUALE RAGIONATA


Tratti dalle lezioni tenute nelle Università

2019/2020

Struttura generale della norma tributaria




meccanismo di liquidazione:



* Aliquota

Tipologia delle norme tributarie



Tipologia delle fattispecie tributarie

la norma tributaria qualifica fatti e atti attribuendo loro rilevanza giuridica e ricollegandovi determinati effetti: crea cioè delle *fattispecie*

FATTISPECIE TRIBUTARIE:

PRINCIPALI
(maggior parte dei casi)
definiscono il presupposto in termini positivi, con specificazione dei fatti indicatori di capacità contributiva

AGEVOLATIVE
definiscono il presupposto in termini negativi o restrittivi sottraendovi fatti ritenuti incompatibili con la capacità contributiva colpita o con specifiche esigenze politico-sociali riconosciute

SOSTITUTIVE
(o regime fiscale sostitutivo)
sottraggono un certo presupposto all'imposta che normalmente vi sarebbe e dovuta e lo sottopongono in via derogatoria ad altro tributo

EQUIPARATE
(o assimilato)
ricomprendono espressamente nell'area di un tributo un fatto o una situazione, che altrimenti non vi rientrerebbero, in virtù della presenza di presupposto simile.

SUPPLEMENTARI
(o surrogatorie)
ricomprendono espressamente nell'area di un tributo un fatto o una situazione, che altrimenti non vi rientrerebbero, nonostante l'assenza del presupposto

Art. 2 TU Reg. applicazione **anche a eón.**

considerate «equivalenti» per indizi analoghi di potenzialità economica

motivate da scelte di politica fiscale oppure da finalità antielusive

Art.17 TU Reg. vendite con riserva di prrr non sono considerate sotto „„ condizione soss

Tipologia di fattispecie agevolata

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

= norme che perseguono scopi di politica fiscale, alleggerendo gli obblighi sostanziali o formali. Manca una definizione legislativa. Sono numerose e ricomprendono:

esenzioni: quando la norma espressamente sottrae all'applicazione di un tributo uno o più fatti oppure una o più persone che altrimenti vi sarebbero soggette

esclusioni: quando *ab origine* la struttura della norma delimita i confini di applicazione del tributo in modo da non ricomprendervi uno o più fatti oppure una o più persone



agiscono sul PRESUPPOSTO

agiscono su ELEMENTI DI CALCOLO



deduzioni: sottrazione dalla base imponibile di quote di ricchezza, per il riconoscimento di stati di necessità economica o della meritorietà sociale di attività svolte dal soggetto passivo

detrazioni: sottrazione di importi dal tributo per perequare situazioni differenti (in termini di esigenze di tutela) ma trattate allo stesso modo (c.d. *discriminazione qualitativa*)

es. art. 10 IVA

art.81 TUIR

EROSIONE:


esistenza di una normazione di favore che permette di sottrarre operazioni e/o ricchezza ad imposizione

Doppie imposizioni internazionali

Si ha *doppia imposizione*, in senso giuridico, allorché un medesimo presupposto, realizzato in capo al medesimo soggetto, risulti imponibile in più di uno Stato (definizione secondo il Mod.OCSE
→ vi sono due (o più) potestà tributarie: Paese del *soggetto passivo* + Paese/i della *fonte*)

RIMEDI

- di tipo unilaterale: mediante una norma tributaria interna, uno dei Paesi «concorrenti» (in genere, del soggetto passivo)



NB: possono essere richieste condizioni di reciprocità

- di tipo pattizio: mediante un accordo bi/multi-laterale, i Paesi concorrenti

- stabiliscono le potestà prevalenti/rinunciati
 - definiscono criteri di tassazione «compatibili»
- **CONVENZIONI EX)** modelli OCSE, ONU, ecc